

Esami di Stato: una richiesta di accesso che coinvolge anche altri studenti...

Data: 20/07/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di handicap

Argomenti: ♦ Accesso atti: valutazioni/registri/elaborati/altri atti alunni

Keywords: #pbb #plico #istanza #accesso #soddisfare #oscurare #studente #verbale #assistito #apertura #atto

Domanda

Un alunno che non ha superato l'Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione ha formulato, tramite il suo avvocato, un'istanza di accesso agli atti, finalizzata ad acquisire tutti gli atti della procedura d'esame.

1) L'intenzione dello scrivente è quella di procedere, con la collaborazione della segreteria, all'apertura del "plico" contenente i verbali della commissione e di redigere un verbale delle operazioni. Una procedura ampiamente consolidata nelle scuole, però, prevede l'apertura che il "plico" venga aperto alla presenza del presidente di commissione, all'uopo convocato. Si chiede se tale procedura sia una semplice prassi e se sia supportata da qualche riscontro normativo.

2) L'avvocato richiede, oltre alla documentazione relativa al proprio assistito, anche la documentazione di altri tre studenti, da lui individuati. Questo per "operare un raffronto finalizzato all'accertamento della legittimità del giudizio" formulato sul proprio assistito. Si chiede quali delle seguenti strategie sia la migliore:

- soddisfare la richiesta, previa informativa ai controinteressati;
- soddisfare solo parzialmente la richiesta, trasmettendo la documentazione relativa a tre studenti scelti dalla scuola e oscurandone i nominativi (anche se i punteggi li renderebbero, di fatto, ugualmente riconoscibili);
- negare l'accesso agli atti relativi ad altri candidati.

3) Nell'ipotesi (b) di cui al precedente punto (2), i tre studenti i cui dati vengono "oscurati" sono da considerare comunque controinteressati e quindi devono essere informati?

Risposta

Oltre alla normativa di rango legislativo (legge n.241/1990) e regolamentare (DPR 184/2006), deve trovare applicazione l'art.28 dell'O.M. n.10 del 2020 che recita:

"Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale dell'istituzione scolastica, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo".

Da quanto precede, quindi, non è indispensabile la presenza del presidente della Commissione.

Tuttavia, si osserva che molto probabilmente all'accesso potrà seguire il ricorso al Tribunale Amministrativo volto ad ottenere l'annullamento del giudizio negativo. Come da prassi, inoltre, il ricorso giurisdizionale recherà anche un'istanza cautelare e urgente, con fissazione dell'udienza di discussione in tempi estremamente ravvicinati. In questa prospettiva, può dunque essere opportuno allertare il presidente della commissione, affinché questi faccia in modo di predisporre in tempo utile una relazione sui fatti da inviare alla competente Avvocatura dello Stato che ne farà richiesta.

Per quanto attiene alla richiesta di estrarre copia dei documenti che riguardano altri studenti, le opzioni indicate nel quesito non appaiono del tutto soddisfacenti.

Invero, l'ipotesi sub a) (soddisfare la richiesta dandone notizia ai controinteressati) è manifestamente illegittima: i controinteressati devono poter interloquire PRIMA della decisione finale dell'amministrazione. Si rinvia al DPR 184/2006 (in particolare l'art.3).

L'ipotesi b) non risolve nulla: non soddisfa l'istanza e, comunque, espone all'invasione della propria sfera privata altri soggetti senza che questi ne abbiano notizia, nemmeno successiva.

La terza ipotesi sembra preferibile, ma con alcune doverose precisazioni.

Occorre anzitutto rammentare che un diniego parziale espone l'amministrazione al rischio di un contenzioso, cosicché è fondamentale che il rifiuto sia sorretto da adeguata motivazione e preceduto da una procedura corretta. In tal senso, si suggerisce di concedere subito gli atti del richiedente e di differire provvisoriamente l'accesso agli atti relativi ai tre studenti. Il differimento conterrà una richiesta di chiarimenti così formulata: "poiché l'esame di stato attiene a una procedura di natura non competitiva e l'art.24, comma 3, della legge n.241/1990 non prevede istanze finalizzate a un controllo generalizzato dell'operato della p.a., si prega di meglio esplicitare l'interesse alla conoscenza degli atti relativi agli esami sostenuti da Si resta in attesa di tempestivo riscontro, riservando all'esito ogni determinazione al riguardo".

Una volta ottenuto il chiarimento, il dirigente potrà, alternativamente: respingere motivatamente l'istanza, oppure, notificare l'istanza "in parte qua" ai controinteressati, acquisire le loro osservazioni (e la loro eventuale opposizione) e quindi decidere definitivamente alla luce di quanto emerso nell'istruttoria.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.